

## **LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 14-10-1998 REGIONE UMBRIA**

**Criteria e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale.  
Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 63 del 19 ottobre 1998

### **TITOLO III**

#### **STRUMENTI E PROCEDURE**

#### **DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI**

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni, fusioni ed unioni di comuni

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti gli enti locali interessati, predispone il programma quinquennale di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei **piccoli comuni**, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge 142/90.

2. La modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni può avvenire al di fuori del programma quinquennale su iniziativa dei comuni interessati. E' garantita in ogni caso la previa consultazione delle popolazioni interessate attraverso referendum. I rapporti conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni sono regolati dalla giunta regionale.

3. La regione favorisce la fusione fra comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e la costituzione di unioni di comuni. A tal fine eroga contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni. L'ammontare dei contributi è determinato dalla giunta regionale sulla base dei criteri stabiliti di intesa con il Consiglio delle autonomie locali, in proporzione al numero dei cittadini interessati e, nel caso di unioni, al numero e all'importanza delle funzioni attribuite. La giunta regionale dispone finanziamenti per la redazione di progetti esecutivi ai comuni che intendano procedere a unioni o fusioni.

4. Alle unioni di comuni sono conferite, secondo le procedure previste dalla presente legge, funzioni amministrative tenendo conto della popolazione e delle caratteristiche del territorio.